

IL RETTORE
DECRETO N. 515 del 03/07/2024

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e in particolare l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che delegano il Governo all’adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, come modificato in ultimo dall’articolo 44, comma 1, lettera d) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e, in particolare, l’articolo 2-bis, comma 7, ai sensi del quale “*Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze, sono*

stabiliti il contingente di personale docente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTA

l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n.112, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

TENUTO CONTO

che l'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dispone che: “*Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*, in particolare, l'articolo 9, commi 2 e 3;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 *“Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante *“Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, recante *“Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”* e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come “d.P.C.M.”);
- RITENUTO necessario, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, determinare su base regionale il contingente di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare nello svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso i Centri multidisciplinari individuati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 (di seguito indicati come “Centri”), nonché di provvedere alla determinazione dei criteri di selezione dei docenti che aspirano alle funzioni di tutor coordinatore e dei tirocinanti;

CONSIDERATO	che, per l'attuazione delle suindicate finalità, in base a quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dall'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA	la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n.3815 del 9 agosto 2023, concernente la comunicazione del fabbisogno dei docenti per gli anni scolastici 2023/24, 2024/25 e 2025/26;
VISTA	la nota del Ministero dell'istruzione e del merito n.4545 del 17 ottobre 2023, concernente l'avvio dei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
VISTA	la richiesta di acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
VISTO	il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 621 del 22 aprile 2024 e relativi allegati, concernente l'autorizzazione dei posti e le modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l'a.a. 2023/2024.
VISTO	Il Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico della Regione Molise n. 81 del 28 giugno 2024 di ripartizione del contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore
RITENUTO	di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali;
RITENUTO	in particolare, di non poter accogliere le seguenti osservazioni e proposte del CSPI contenute nel parere n.112 del 25 ottobre 2023: (i) prevedere diverse tempistiche di attivazione degli esoneri e semiesoneri per l'a.s. 2023/24, richiesta non accoglibile in quanto dette tempistiche sono attuazione dalle previsioni di legge; (ii) indicare nell'art.1 il numero minimo di tutor coordinatori, richiesta non accoglibile in quanto si è preso atto che il rapporto tutor coordinatore/n. corsisti può oscillare nel corso degli anni e consegue alle disponibilità finanziarie autorizzate; (iii) non attribuire al Comitato di valutazione

l'esame dei candidati per l'assegnazione dei compiti di tutor tirocinanti, richiesta non accoglibile in quanto si ritiene che il predetto Comitato sia l'organismo che a livello di istituzione scolastica meglio possa, attraverso il colloquio, valutare le spinte motivazionali dei docenti sulla base dei titoli presentati e verificando il progetto di lavoro degli aspiranti;

VISTA	la Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
ACQUISITO	il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, nota prot. MEF-GAB 50451 del 27 novembre 2023;
ACQUISITO	il concerto del Ministero dell'università e della ricerca, nota prot. GAB-MUR 12202 dell'1 dicembre 2023;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali
RITENUTO	che non esistono i tempi tecnici per un'immediata convocazione del Senato Accademico;
SENTITO	il Direttore Generale;
PER	i motivi elencati in premessa;

DECRETA

Articolo 1
(Nuovo contingente della regione Molise)

Sono avviate le procedure di selezione per la regione Molise.
I termini di dette procedure sono indicati all'articolo 8.

Articolo 2
(Oggetto)

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 10 del d.P.C.M. 4 agosto 2023, definisce:

- a) i criteri e le modalità di selezione annuale del contingente del personale docente della scuola

secondaria di primo e di secondo grado da utilizzare per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore previsto nel percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.

Articolo 3

(Determinazione e ripartizione del contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore limitamene alla sola Regione del Molise)

Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e all'articolo 10 del d.P.C.M. 4 agosto 2023, è determinato ai sensi dei commi seguenti, su base regionale, il contingente di personale con esonero totale e parziale del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore presso i Centri. Il contingente complessivo di utilizzazioni di cui al comma 1 è determinato in un massimo di 1.588 unità di esonero totale o in un massimo di 3.176 unità di semiesonero fino al 50% dall'insegnamento.

Esclusivamente per l'anno accademico 2023/2024, riferito all'a.s. 2023/24, il contingente di cui al comma 6 è ripartito tra gli USR, come indicato nell'Allegato B al presente decreto, sulla base delle esigenze formative individuate a livello regionale dalla rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi degli articoli 6 e 14 del d.P.C.M. 4 agosto 2023 sul fabbisogno di docenti. È possibile conferire l'incarico di docente coordinatore a partire dal mese di gennaio 2024. I dirigenti preposti agli USR procedono ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per l'anno scolastico 2023/2024 non si procede in ogni caso al collocamento in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento del personale docente selezionato a svolgere le funzioni tutoriali in caso di mancata attivazione dell'offerta formativa accreditata da parte dei Centri.

L'USR Molise con decreto prot. n°81 del 28 giugno 2024 ha determinato la ripartizione del contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore tra le Istituzioni risultate assegnatarie per la Molise prevedendo un massimo di 1 unità di esonero totale e un massimo di 1 unità di semiesonero fino al 50% dall'insegnamento per l'Università telematica Pegaso (istituzione capofila).

Molise			
Classe	Denominazione classe	Tutor Esonero totale	Tutor semiesonero
A064-FI	TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE - Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA "Rome University of Fine Arts"	1	1
A053-FI	STORIA DELLA MUSICA Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA "Rome University of Fine Arts"		
A030-FI	MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA "Rome University"		

	of Fine Arts"		
AJ55-FI	PIANOFORTE Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA "Rome University of Fine Arts"		
AB56-FI	Accademia Di Belle Arti Legalmente Riconosciuta di ROMA "Rome University of Fine Arts"		

Articolo 4

(Requisiti e titoli per lo svolgimento delle funzioni di tutor)

I tutor coordinatori, le cui funzioni sono declinate all'articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. 4 agosto 2023, sono selezionati dall'Università telematica Pegaso e AFAM con appositi e distinti bandi. A tal fine sono definiti dalla tabella 2 dell'allegato A:

- a) i requisiti di ammissione alle procedure di assegnazione degli incarichi;
- a) i titoli valutabili;
- b) l'articolazione del colloquio di valutazione.

Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione per i compiti di cui al comma 3 invia la domanda al Centro a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le procedure di valutazione, i Centri comunicheranno le conseguenti graduatorie agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero e al fine della modifica del contratto individuale di lavoro per i docenti in posizione di semiesonero.

L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

Articolo 5

(Utilizzazione dei tutor e funzioni)

L'utilizzazione dei tutor coordinatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 10, commi 3 e 5, del d.P.C.M. 4 agosto 2023. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente.

In caso di revoca dell'incarico di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6 del d.P.C.M. 4 agosto 2023, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.

In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 4 agosto 2023 ai Tutor Coordinatori sono affidati i compiti di:

- a) Orientare e gestire i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole e la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;

- b) Provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-portfolio;
- c) Supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) Supervisionare le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Il Centro, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua annualmente una verifica delle capacità di:

- conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- gestione dei rapporti con l'università;
- gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

Condizione necessaria per la conferma è la valutazione positiva su tutti gli ambiti.

Articolo 6

(Articolazione dell'orario di servizio e sostituzione del personale destinato a compiti tutoriali in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento)

L'orario di servizio svolto dai tutor presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, con riferimento ai soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dall'insegnamento, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.

L'orario di servizio per i docenti in posizione di semiesonero (fino al massimo del 50% dall'insegnamento) presso l'Università Telematica Pegaso e AFAM è, di norma, di diciotto ore settimanali. Questo orario include la partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici, in considerazione della natura diversa delle attività rispetto all'insegnamento frontale. Tuttavia, il totale delle ore settimanali di servizio, comprendendo tutte le attività svolte sia nelle istituzioni scolastiche sia presso l'Università Telematica Pegaso e AFAM, non deve superare le trentasei ore.

Il personale in regime di esonero e di semiesonero fino al massimo del 50 % svolgerà la propria attività nelle sedi dell'Università telematica Pegaso della provincia del Molise, per la quale parteciperà al bando e risulterà vincitore.

L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso i Centri è quello stabilito per il personale amministrativo dell'Università telematica Pegaso e AFAM, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Le attività di tirocinio indiretto si svolgeranno prevalentemente nelle giornate di venerdì e sabato e a completamento nei giorni infrasettimanali.

Per la sostituzione del personale utilizzato presso i Centri si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per il periodo di durata dell'esonero o del semiesonero secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. Limitatamente all'a.s. 2023/24, per la sostituzione del personale utilizzato presso i Centri a decorrere dal mese di gennaio 2024, si provvede con supplenze attribuite in base all'articolo 2, comma 4, lett. c), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112.

Articolo 7

(Stato giuridico ed economico del personale docente impegnato in compiti di tutor coordinatore)

Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso l'Università telematica Pegaso e AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i Centri, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei Centri competenti alla istituzione scolastica di titolarità del docente.

Articolo 8

(Domanda di ammissione)

Le domande di ammissione dei tutor coordinatori, le cui funzioni sono declinate all'articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. 4 agosto 2023, potranno essere presentate entro il termine perentorio di scadenza fissato alle ore 23.59 del 14 luglio 2024.

Trascorso tale termine, nessuna domanda di ammissione, pervenuta successivamente, verrà presa in considerazione.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate mediante invio della apposita domanda all'indirizzo di posta: segreteria.didattica@unipegaso.it entro la scadenza sopra indicata, recante obbligatoriamente come oggetto "Candidatura tutor coordinatore - regione – classe" (Esempio: Candidatura tutor coordinatore - Molise - A048-FI).

La documentazione da inviare in fase di domanda, opportunamente compilata e firmata, è allegata al presente bando e di seguito elencata:

- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- CV aggiornato in formato europeo.

Art. 9

(Commissione d'esame)

La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Rettore, è composta:

- da un presidente appartenente al personale docente o ricercatore dell'Università Telematica degli Studi Pegaso con funzioni di segretario verbalizzante;
- da due docenti appartenente al consiglio didattico della classe;
- da un componente appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Università Telematica degli Studi Pegaso con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 10

(Diario delle prove)

Il colloquio è rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria risultante dal punteggio conseguito attraverso la valutazione dei titoli presentati. L'Università telematica Pegaso provvederà a comunicare mediante pubblicazione, da valere come notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito web dell'Ateneo (<https://www.unipegaso.it/percorsi-abilitanti-insegnanti-60-30-36-cfu>), con almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del colloquio:

- l'esito della valutazione titoli;
- i criteri di valutazione del colloquio orale in conformità con la normativa vigente;
- l'ammissione al colloquio;
- ed il relativo diario.

Il colloquio orale avverrà a distanza, le indicazioni relative al calendario della prova e alle modalità di collegamento verranno fornite nell'avviso relativo al diario delle prove. L'assenza del candidato è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa. L'inizio delle attività di tirocinio è previsto indicativamente per il giorno 2 settembre 2024.

Art. 11
(Graduatoria finale)

La graduatoria finale consisterà nella somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio orale.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria in relazione ai posti disponibili. A parità di punteggio prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.

I candidati, per svolgere l'attività di tutor coordinatore, dovranno aver ottenuto l'esonero dall'amministrazione presso la quale prestano servizio.

La graduatoria avrà validità dalla data di pubblicazione all'albo e fino al 31 agosto 2025.

Art. 12
(Incompatibilità)

L'incarico di Tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

Art. 13
(Cause di esclusione della partecipazione alla selezione)

Costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione quanto segue:

- Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- Mancanza dei requisiti richiesti previsti per la partecipazione alla selezione;
- Mancato invio della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate all'articolo 8 del presente avviso;
- Ricezione della domanda oltre i termini di presentazione di cui all'articolo 8 del presente avviso;
- Mancanza di uno o più moduli di candidatura richiesti;
- Esistenza di un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura di riferimento dei corsi formativi, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione

Art. 14
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l'Università telematica Pegaso per le finalità di gestione della presente selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della procedura.

L'informativa completa è reperibile sul sito di ateneo <https://www.unipegaso.it/privacy>

Art. 15
(Ratifica)

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico nella prima riunione utile.

Art. 16
(Diffusione)

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti Uffici per gli adempimenti consequenziali.

Art. 17
(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore all'atto dell'emanazione.

Il Rettore
F.to Prof. Pierpaolo Limone

REQUISITI E TITOLI VALUTABILI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI TUTOR COORDINATORE

Requisiti e titoli valutabili.

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

TITOLI RICHIESTI	REQUISITI POSSEDUTI
Essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni.	<input type="checkbox"/>
<p>Avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:</p> <p>a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 6);</p> <p>b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno 10 ore (punti 2);</p> <p>c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 2);</p> <p>d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (3 punti);</p>	<p>Flag casella corrispondente:</p> <p>a. <input type="checkbox"/></p> <p>b. <input type="checkbox"/></p> <p>c. <input type="checkbox"/></p>

e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6);	d. <input type="checkbox"/>
f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);	e. <input type="checkbox"/>
g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);	f. <input type="checkbox"/>
h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);	g. <input type="checkbox"/>
i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);	h. <input type="checkbox"/>
j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);	i. <input type="checkbox"/>
k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6);	j. <input type="checkbox"/>
l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM (punti 6);	k. <input type="checkbox"/>
m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6);	l. <input type="checkbox"/>
n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6);	m. <input type="checkbox"/>
o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti (punti 3).	n. <input type="checkbox"/>
	o. <input type="checkbox"/>

Titoli valutabili (punti 50 su 100).

La commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi in tabella per le quali il candidato presenti documentazione dell'attività svolta.

Colloquio di valutazione (punti 50 su 100).

La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando è costituita a seguito di un colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore. Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso la graduatoria risultante dalla sommatoria delle valutazioni dei titoli.